



REGOLAMENTO DIDATTICO PERCORSO UNIVERSITARIO ABILITANTE DI FORMAZIONE INIZIALE SU POSTO COMUNE

Classe di concorso **A045- Scienze economico-aziendali**

A.A. 2025/2026

Dati generali

<i>Struttura di afferenza</i>
Centro 'Alta Scuola per la Formazione degli Insegnanti', Università degli Studi di Catania
<i>Sede didattica:</i>
Università degli Studi di Catania
<i>Profilo professionale</i>
Per ciò che attiene al profilo conclusivo del/la docente abilitato/a, alle competenze professionali e agli standard professionali minimi si richiama quanto indicato nell'Allegato A del DPCM 4 agosto 2023
<i>Durata del percorso – Annuale</i>

Requisiti di ammissione

<i>Modalità di ammissione al Percorso</i>
L'Università di Catania attiva i seguenti percorsi previsti dal DPCM del 4 agosto 2023: Percorso di 60 CFU (All. 1 DPCM 4 agosto 2023), destinato ai laureati (art.5 c.1 e 2 d.lgs. 59/2017) e agli iscritti a laurea magistrale o ciclo unico (purché abbiano conseguito almeno 180 cfu). Percorso di 30 CFU (All. 2 DPCM 4 agosto 2023) destinato a vincitori di concorso (art.5 c.4 d.lgs. 59/2017) nonché a coloro che hanno svolto servizio di insegnamento per almeno 3 anni negli ultimi 5, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso, e a coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art.59, c.9-bis. Percorso di 36 CFU (All. 5 DPCM 4 agosto 2023) destinato a coloro che accedono al concorso con il possesso di 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (art 18-bis, c. 1 d.lgs.59/2017).
<i>Criteri di riconoscimento di crediti</i>
Il riconoscimento dei crediti avviene nel rispetto di quanto contenuto nell'Allegato B del DPCM 4 agosto 2023 (Linee Guida per il riconoscimento dei crediti). Nello specifico: i percorsi di formazione disciplinati dal DPCM si inseriscono armonicamente nel sistema di formazione superiore, recependo i suoi principi generali quali, tra gli altri, il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici. Ferma restando la coerenza con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (allegato A del DPCM del 4 agosto 2023), il riconoscimento dei crediti già conseguiti avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché alla luce dei seguenti principi e criteri: a) è possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all'allegato A. L'individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata

sulla base del riconoscimento, dell'attestazione e dell'eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti.

- b) in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a dodici nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali, considerate nel loro complesso.
- c) analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a cinque nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
- d) il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015.
- e) nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.
- f) il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione, nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2 e 3 del DPCM 4 agosto 2023.
- g) per il conseguimento del percorso di 30 CFU previsto dall'art. 7, comma 6 (allegato 2), il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a sei, nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socioantropologiche e a quelle linguistiche e digitali, considerate nel loro complesso. Per il medesimo percorso, nel caso delle attività formative di tirocinio diretto e indiretto il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a due.

Organizzazione della didattica

Frequenza

Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del DPCM 4 agosto 2023, per partecipare all'esame finale è richiesta una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa.

Modalità di accertamento della frequenza

L'accertamento della frequenza, in relazione alle diverse tipologie di attività formative, rispetta le seguenti modalità:

- **attività didattica frontale, di laboratorio e di tirocinio indiretto:** elenco delle presenze dei frequentanti firmate dal titolare dell'insegnamento, dal titolare del laboratorio e dai tutor;
- **attività di tirocinio diretto:** attestazione della struttura esterna convenzionata presso la quale viene svolto il tirocinio e del tutor/esperto/docente interno alla struttura di riferimento.

Tipologia delle forme didattiche adottate

Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni frontali, attività di laboratorio, esercitazioni, autovalutazione e ogni altra modalità prevista dal titolare dell'insegnamento. Viene inoltre utilizzata la piattaforma TEAMS come supporto alla didattica per l'organizzazione e l'erogazione dei materiali didattici del Percorso (slide, articoli, glossari, materiali multimediali, ecc.).

Sono possibili le seguenti tipologie di attività didattica:

1. Lezioni frontali: 1 CFU = 6 ore di attività didattica in aula.
2. Attività di laboratorio: 1 CFU = 12 ore di attività laboratoriale in aula.

Il corso può essere strutturato con modalità telematiche sincrone – fatta eccezione per l'area disciplinare di riferimento della classe di concorso, i tirocini diretto e indiretto – e, comunque, in una percentuale non superiore al 50% del totale.

Tirocinio (diretto e indiretto)

Secondo quanto definito dal DPCM 4 agosto 2023, a seconda della tipologia delle attività da svolgere, il tirocinio è distinto in diretto e indiretto. Ogni CFU è pari a 12 ore di attività.

1. Il **tirocinio diretto** prevede: osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche; osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi; osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale; affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.
2. Le attività di **tirocinio indiretto** sono articolate in momenti di riflessione autonoma e guidata, coordinata dai tutor coordinatori. Esse prevedono: attività di documentazione e approfondimento volte, tra l'altro, alla: rielaborazione delle attività svolte, al confronto con i colleghi in formazione, con i tutor dei tirocinanti e i docenti del percorso; alla costruzione di una ragionata documentazione sul percorso formativo svolto sotto forma di portfolio professionale.
3. **Per i percorsi di 60 CFU** (Allegato 1) l'attività di tirocinio prevede lo svolgimento di **15 CFU/CFA (180 ore)** di tirocinio diretto, dedicati ad attività formative esterne da svolgersi presso istituti scolastici secondari di secondo grado, e **5 CFU (60 ore)** di tirocinio indiretto. Sono riservati alle attività formative relative all'inclusione scolastica 3 dei 20 CFU/CFA.
4. **Per i percorsi di 30 CFU** (Allegato 2) le attività di tirocinio indiretto ammontano a **9 CFU (108 ore)**.
5. **Per i percorsi di 36 CFU** (Allegato 5) le attività di tirocinio indiretto ammontano a **3 CFU (36 ore)** Quelle di tirocinio diretto a **10 CFU (120 ore)**. 3 dei 13 CFU/CFA sono riservati alle attività formative relative all'inclusione scolastica.

Caratteristiche della prova finale

Come previsto dall'Art. 9. del DPCM 4 agosto 2023 (Modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico):

1. La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l'acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023.
2. La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova di cui al presente comma è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.
3. Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
4. Per i soggetti di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, la prova scritta di cui al comma 2 consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione, fermo restando quanto disposto dal comma 3.

5. I soggetti di cui all'art. 7, comma 6, primo periodo del DPCM 4 agosto 2023, acquisiti i trenta CFU, sostengono la prova finale con le modalità di cui all'art. 9. del DPCM 4 agosto 2023.
6. La commissione giudicatrice della prova finale è costituita da due professori delle università appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di presidente, nonché da un componente designato dall'USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di cui all'art. 10.
7. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.
8. Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

Piano ufficiale e Didattica Programmata

Nel rispetto delle disposizioni del DPCM 4 agosto 2023, per l'a.a. 2025-26 i percorsi formativi previsti per la Classe A045-Scienze economico-aziendali, comprensivi dell'area comune e differenziati in base ai CFU da conseguire, sono strutturati secondo le tabelle allegate al presente Regolamento:

- PF60 Allegato 1 - DPCM 4 agosto 2023, destinato ai laureati (art. 5 c.1 e 2 d.lgs. 59/2017) e agli iscritti a laurea magistrale o ciclo unico (purché abbiano conseguito almeno 180 cfu).
- PF30 Allegato 2 - DPCM 4 agosto 2023, destinato a vincitori di concorso (art.5 c.4 d.lgs. 59/2017) nonché a coloro che hanno svolto servizio di insegnamento per almeno 3 anni negli ultimi 5, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso, e a coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art.59, c.9-bis.
- PF 36 Allegato 5 - DPCM 4 agosto 2023, destinato a coloro che accedono al concorso con il possesso di 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (art 18-bis, c. 1 d.lgs.59/2017).

-

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del DPCM 4 agosto 2023 e le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo.